

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 105)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI, DE GIUSEPPE e AGRIMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1972

Estensione dei benefici per i trattamenti fitosanitari alle coltivazioni di tabacco previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di modifica dell'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, già approvata in sede deliberante dalla Commissione agricoltura e foreste del Senato della Repubblica nella seduta del 28 luglio 1971, tende ad assicurare utili risultati, consentendo la continuità dei trattamenti antiparassitari alle coltivazioni di tabacco, com'è noto duramente colpite dall'estendersi delle infestazioni parassitarie, e particolarmente dalla peronospora tabagina.

È riconosciuta l'importanza della coltura del tabacco, praticata largamente in alcune regioni, specie in zone economicamente de-

presse, fonte di guadagni, anche se modesti, per tante aziende piccole e medie, seriamente danneggiate dalle infestazioni parassitarie.

Pertanto, il presente disegno di legge ha lo scopo di estendere ai produttori coltivatori di tabacco, anche se non associati, i contributi previsti dall'articolo 7 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Poichè, come sopra ricordato, il disegno di legge ha già ricevuto l'approvazione del Senato della Repubblica, con l'adesione del Governo, si ha fiducia di ritenere che gli onorevoli colleghi vorranno sollecitamente rinnovarne l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla fine della lettera *a*) dell'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunta la parola: « tabacchicola ».